

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

A Partner of

VISION ZERO

Safety. Health. Wellbeing.



AMBIENTE LAVORO

18° Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Convegno

Safety eventi: gestione delle pubbliche manifestazioni

Relatori: Lara Calanni Pileri



Venerdì 19 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 – Saletta AiFOS • Pad. 36

Da luglio 2017 l'attività svolta:

- Webinar gratuiti per associazioni e per professionisti e consulenti
- Corsi di formazione per operatori della sicurezza negli eventi «operatori safety» erogati su tutto il territorio (per protezione civile, associazioni culturali, pubblica amministrazione)
- Corsi per formatori che formano operatori eventi
- Corsi per professionisti che si occupano di piani di sicurezza ed emergenza nelle manifestazioni
- Convegni: Cuornè, Brescia, Roma, Cagliari, Como, Sassari, Chiaverano
- Partecipanti al gruppo di progetto: professionisti da tutta Italia





I RISULTATI DELLA COMMISSIONE DEL COMUNE

Torino: tutti gli errori in piazza S. Carlo nella notte di Champions

Una donna morta e oltre 1.500 feriti per il fuggi fuggi generale davanti al maxischermo in cui veniva trasmessa la partita della Juventus

Redazione Cronache



Centinaia di pagine dalle quale emergono tutte le mancanze e le sottovalutazioni che hanno portato al disastro del 3 giugno scorso in piazza San Carlo a Torino, la notte che ha modificato il nostro modo di partecipare ai grandi eventi. Si è chiusa, infatti, l'indagine della commissione istituita dal Comune di Torino per approfondire quanto è

avvenuto davanti al maxischermo che trasmetteva la partita della Juventus nella finale di Champions League. Quasi al termine dell'incontro, un fuggi fuggi generale -



Testo Unico delle
Leggi di Pubblica
sicurezza

*R.D. n. 773 del
1931 e relativo
Regolamento
d'esecuzione R.D.
n. 635 del 1940*

Regolamenti
provinciali/co
munali

D.M. 19 AGOSTO 1996
Regola Tecnica
antincendio

Disposizioni di legge nello
specifico settore (equidi,
haccp, rally, circensi, armi
bianche)

D.M. 18 MARZO 1996
Norme costruzione ed
esercizio impianti
sportivi

D.M. 10/03/1998
Sicurezza antincendio e gestione
emergenza

A.S.R. 5/08/2014
ASSISTENZA SANITARIA

D.Lgs. 81/08

D.I. 22/07/2014
DECRETO PALCHI

D. LGS 25/11/2016
N. 222 SCIA





Polizia di Stato

Circolare
Gabrielli

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA FRANCO GABRIELLI – 25 maggio 2017 e 7 GIUGNO 2017

Qualificazione degli aspetti di SAFETY e SECURITY al fine di individuare le migliori strategie operative.



Circolare
Capo
Dipartimento
dei VVFF

CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE BRUNO FRATTASI– 19 GIUGNO 2017

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di SAFETY.



Direttiva
Ministero
dell'Interno

CAPO DI GABINETTO DOTT. PIANTEDOSI – 18 LUGLIO 2018

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

**CIRCOLARI E DIRETTIVE
- ATTENZIONE ALLA GERARCHIA DELLE FONTI NORMATIVE -**



Testo Unico delle
Leggi di Pubblica
sicurezza

*R.D. n. 773 del
1931 e relativo
Regolamento
d'esecuzione R.D.
n. 635 del 1940*

Regolamenti
provinciali/co
munali

D.M. 19 AGOSTO 1996
Regola Tecnica
antincendio

Disposizioni di legge nello
specifico settore (equidi,
haccp, rally, circensi, armi
bianche)

D.M. 18 MARZO 1996
Norme costruzione ed
esercizio impianti
sportivi

D.M. 10/03/1998
Sicurezza antincendio e gestione
emergenza

A.S.R. 5/08/2014
ASSISTENZA SANITARIA

D.Lgs. 81/08

D.I. 22/07/2014
DECRETO PALCHI

D. LGS 25/11/2016
N. 222 SCIA



DIRETTIVA PIANTEDOSI



OGGETTO: Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva

A distanza di quasi un anno dall'emanazione delle direttive con le quali sono state impartite indicazioni in merito alle misure di *safety* da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo, è emersa la necessità, sulla base del monitoraggio degli esiti applicativi e del confronto con gli enti esponenziali delle realtà territoriali, di una rivisitazione e di una *reductio ad unum* delle precedenti linee di indirizzo. Tanto, allo scopo di consentire l'individuazione di più efficaci strategie operative a salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza dei partecipanti, nel rispetto

DIRETTIVA PIANTEDOSI



Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, **l'iniziativa spetta all'organizzatore**, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

1 - Ove si tratti di **eventi di pubblico spettacolo**, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

R.D.773/1931

Art. 80

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un **teatro o di un luogo di pubblico spettacolo**, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Regolamento

(Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)





L'assoggettabilità o meno di una manifestazione temporanea al controllo della C.P.V.L.P.S. **dipende unicamente dalla tipologia e dalle caratteristiche della manifestazione e non dipende dal numero delle persone presenti (affollamento o capienza);**



Anche l'eventuale esenzione dai controlli della C.P.V.L.P.S. per una manifestazione, **non esenta assolutamente il titolare dell'attività dall'obbligo di attuare ed osservare comunque tutti i provvedimenti di sicurezza antincendio** necessari per la manifestazione medesima, per la tutela della incolumità sia dei lavoratori addetti, sia delle persone a qualsiasi titolo presenti;





Manifestazioni temporanee, **da svolgersi in locali pubblici o in luoghi all'aperto**, soggette al controllo della Commissione:

ad esempio, le manifestazioni configurabili nelle indicazioni dell'Art. 1 del DM 19.8.1996 (in particolare ai punti: g - **teatri tenda**; h - **circhi**; i – **luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento**; l - **luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico**), e/o nell'attività 83 del DM 16.2.1982 (**locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti**).



PUBBLICO SPETTACOLO

- manifestazioni musicali o teatrali svolte in **palasport, in stadi, in palestre**;
- trattenimenti **danzanti svolti in ristoranti, bar, o edifici storici**;
- **conferenze o convegni svolti in aula magna scolastica, in edifici storici, in palestre, in alberghi**;
- manifestazioni varie (*concerti, trattenimenti danzanti, karaoke, mostre, sfilate di moda, numeri di varietà, spettacoli di arte varia*) svolte in sale consiliari, edifici industriali o artigianali, centri commerciali, scuole, alberghi, etc;

PUBBLICO SPETTACOLO

Manifestazioni che si svolgono in *“luogo all’aperto”* con ciò intendendo *“luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico”* [DM 19.8.1996];

PUBBLICO SPETTACOLO

Non sono soggette, ad esempio, ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell'art. 80 T.U.L.P.S.) sono le manifestazioni che si svolgono in **luoghi o spazi all'aperto** (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti (purché di altezza non superiore a m 0,8), e/o l'uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), **purché installate in aree non accessibili al pubblico**.

PUBBLICO SPETTACOLO

D.M. 19.8.1996 TITOLO IX - LUOGHI E SPAZI ALL 'APERTO

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

- L'eventuale installazione di **tribune** deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.
- Per i luoghi e spazi all'aperto, **utilizzati occasionalmente** ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto **prive di specifiche attrezzature** per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la **idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati**, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'**idoneità dei mezzi antincendio**.



DIRETTIVA PIANTEDOSI




2 - Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

AiFOS

AMBIENTE LAVORO



DIRETTIVA PIANTEDOSI



Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il **Questore**, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.



R.D.773/1931

CAPO I - DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18 - (Art. 17, T.U. 1926)

I promotori di una **riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico**, devono darne avviso, **almeno tre giorni prima**, al Questore.

E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

[...]

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali



R.D.773/1931

CAPO II - DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25 - (Art. 24, T.U. 1926)

Chi promuove o dirige **funzioni, cerimonie o pratiche religiose** fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Art. 26 - (art. 25 T.U. 1926)

[...]

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27 - (art. 26 T.U. 1926)

Le disposizioni di questo capo **non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri**, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



Linee guida per la caratterizzazione e il dimensionamento delle **misure di sicurezza** finalizzate al contenimento del rischio in **manifestazioni pubbliche** che si tengono in **luoghi all'aperto** in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80** del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



1. NORMATIVA PRESA A RIFERIMENTO

DM 19.08.1996

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

DM 18.03.1996

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

DIRETTIVA PIANTEDOSI

2. REQUISITI DI ACCESSO ALL'AREA

Accessibilità mezzi di soccorso: larghezza: 3.50 m, altezza libera: 4.00 m, raggio di volta: 13 m, pendenza: non superiore al 10%, resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

Individuazione delle aree di ammassamento per i mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come **maxi-emergenze**.

Per quanto possibile, oltre ai requisiti di accesso all'area sopra citati dovrà essere individuata una **viabilità dedicata** ai mezzi di soccorso che consenta di raggiungere l'area della manifestazione **senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti**.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



3. **PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano **percorsi separati di accesso all'area e di deflusso** del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

- i **varchi** utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche **idonee ai fini dell'esodo**, in caso d'emergenza;
- oppure
- il **sistema di esodo sia completamente indipendente** dai predetti varchi di accesso.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



4. **CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**

Per le aree destinate alle manifestazioni **deve essere definita una capienza massima**, verificata con la larghezza dei percorsi di allontanamento.

Il numero di varchi di allontanamento **non** dovrà essere **inferiore a tre**, [...] in posizione ragionevolmente contrapposta.

Gli ingressi **anche se di libero accesso**, devono essere **controllati ad esempio con l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone**.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



4. **CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**

Deve essere definita una capienza massima, con una densità di affollamento massima pari a 2 persone/mq e l'affollamento verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo.

Il numero di varchi di allontanamento **non** dovrà essere **inferiore a tre**, [...] in posizione ragionevolmente contrapposta con larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi **anche se di libero accesso, devono essere controllati ad esempio con l'emissione di titolo di accesso gratuito o conta-persone.**



DIRETTIVA PIANTEDOSI



5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI

Per affollamento **fino a 10.000 persone non è richiesta**, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori. Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori. La separazione deve avere definiti requisiti tecnico-dimensionali.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



6. **PROTEZIONE ANTINCENDIO**

Congruo numero di estintori portatili, di **adeguata** capacità estinguente, integrati con estintori **carrellati** da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un **automezzo antincendio dedicato** messo a disposizione dall'organizzatore.

Con affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio con l'impiego di automezzi antincendio VV.F.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento, in esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza;
- le procedure per l'evacuazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti;
- le apparecchiature e i sistemi per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. GESTIONE DELL'EMERGENZA - PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Modalità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione.

Sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



7. **GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE**

Prevedere un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Installare **segnaletica di sicurezza, segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate**, soprattutto a ridosso dei varchi di allontanamento, facendo ricorso alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario **conforme al D. L.vo 81/2008** ed ad ulteriori sistemi di segnalazione ad **alta visibilità**, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo.

Tali sistemi di segnalazione dovranno essere **posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili** da ogni punto dell'area della manifestazione.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

Devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

1. assistenza all'esodo;
2. instradamento e monitoraggio dell'evento;
3. lotta all'incendio.

l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:



DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

- **Associazioni di protezione civile** riconosciute nonché
- **personale in quiescenza** già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario **per i quali sia stata attestata l'idoneità psicofisica,**
- **altri operatori in possesso di adeguata formazione** in materia;
- **Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza,** per il rischio elevato con idoneità tecnica.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti.

1 unità ogni 250 persone presenti.

Ogni 20 operatori almeno 1 coordinatore di funzione.

DIRETTIVA PIANTEDOSI



8. OPERATORI DI SICUREZZA

A questi operatori **deve essere aggiunto** un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze, **individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio** e conformemente alla pianificazione di emergenza.

Per le manifestazioni caratterizzate da un'alta affluenza sarà richiesto, il servizio di vigilanza antincendio al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio.



DIRETTIVA PIANTEDOSI



9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui **non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento** dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m2 di area coperta ed utilizzata.



DIRETTIVA PIANTEDOSI

10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni **storiche** caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le **condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate** nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del **calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo**, ai metodi **prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza**.

Tale approccio individuerà **le condizioni più rappresentative del rischio** e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.





Corso qualificato AiFOS

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEGLI EVENTI: Il ruolo del professionista

DURATA 16 ORE

Trieste, 30 e 31 ottobre 2018

Brescia, 22 e 23 novembre 2018

Inscrizioni aperte!

Per maggiori info formarsi@aifos.it



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.aifos.it

AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro